

Sentenza: 20 dicembre 2012, n. 310

Materia: caccia, tutela della fauna omeoterma

Limiti violati: art. 117, comma II, lett. s) Cost.; l. 11 febbraio 1992, n. 157 (come norma interposta)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 5, commi 1, 2, 3 L.R. Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge R. Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43 (norma impugnata);
- 2) illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge R. Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43 (illegittimità costituzionale consequenziale).

Estensore nota: Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il solo comma 1 dell'art. 5 della L.r. abruzzese in commento. Tale disposizione, nel quadro di un variegato intervento normativo in materia ambientale ha l'effetto di estendere il periodo di caccia al cinghiale nella stagione venatoria 2011-2012 fino alla data del 5 gennaio 2012.

Assume l'Avvocatura dello Stato che in questo modo -vista anche la data in cui si era aperta l'attività venatoria alla specie cinghiale, ovvero il 18 agosto- la Regione Abruzzo ha violato l'articolo 117, comma II, lett. s) della Costituzione per il tramite della violazione della legge ordinaria statale sulla tutela della fauna e sul prelievo venatorio (l. 11 febbraio 1992, n. 157), che consente il prelievo annuale di questa specie per un arco temporale massimo di tre mesi.

Inoltre, sempre secondo la difesa erariale, sarebbe stato impropriamente utilizzato lo strumento della legge provvedimento, in luogo di un atto amministrativo modificativo del calendario venatorio.

La Regione Abruzzo non risulta costituita.

La Corte mostra di condividere la censura relativa alla scelta della fonte primaria anziché secondaria per la modifica del calendario venatorio relativo alla stagione di caccia in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Seguendo quella che ormai è più che una tendenza (si vedano le sentenze nn. 20/2012, 105/2012, 116/2012), i giudici costituzionali ritengono che la legge n. 157/1992 abbia inteso riferirsi alla forma dell'atto secondario nel prevedere che le regioni "...pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria" (art. 18, comma 4, L. citata).

Il motivo è considerato assorbente rispetto alla doglianza relativa alla durata della stagione di caccia e gli interi primi tre commi dell'articolo 5 della legge regionale impugnata vengono dichiarati incostituzionali. Tuttavia ciò che rileva è l'apparire di una nuova tesi in giurisprudenza, che postula l'esistenza di una sorta di "riserva di amministrazione", in contrapposizione all'istituto della riserva di legge; si tratta di una novità di un certo rilievo, avendo fino a tempi recentissimi tenuto la Corte costituzionale un atteggiamento per così dire indulgente verso le leggi provvedimento, ritenute sindacabili solo per irragionevolezza.